



COMUNE DI MAMOIADA

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III, 50 – 08024 Mamoiada

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. ____ del 29/ 03 / 2018)

SOMMARIO

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Principi Generali	4
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	6
Art. 5 – Competenze del Responsabile del Servizio	7
Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi	8
Art. 7 – Competenze del Comune	8
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
TITOLO I – Principi generali	10
Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali	10
Art. 9 – La raccolta differenziata	10
Art. 10 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore	10
Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	11
Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani	11
Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	13
Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	13
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	14
Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	14
Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta	14
Art. 17 – Esposizione dei contenitori	14
Art. 18 – Lavaggio dei contenitori	15
Art. 19 - Raccolta della frazione indifferenziata residua (secco)	15
Art. 20 – Raccolta della frazione organica (umido)	16
Art. 21 – Raccolta della carta e del cartone	16
Art. 22 - Raccolta della plastica	17
Art. 23 - Raccolta del vetro	17
Art. 24 - Raccolta imballaggi metallici	17
Art. 25 - Raccolta ingombranti e RAEE	18
Art. 26 - Raccolta Rup (Rifiuti ingombranti pericolosi)	18
Art. 27 - Raccolta batterie al piombo.	19
Art. 28 - Raccolta rifiuti diversi	19
Art. 29 - Raccolta rifiuti mercati settimanali	19
TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI	20
Art. 30 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	20
Art. 31 – Rifiuti speciali da cantiere edile e simili	20
Art. 32 – Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	20
Art. 33 – Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali	20
TITOLO IV – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	20
Art. 34 – Pulizia del territorio	20
Art. 35 – Spazzamento	21
Art. 40 – Aree occupate da esercizi pubblici	21

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	21
Art. 42 – Aree di sosta per nomadi	22
Art. 43 – Pulizia delle aree private	22
Art. 44 – Volantinaggio	22
Art. 45 – Servizi per utenze diversamente abili	22
Art. 46 – Raccolta dei rifiuti cimiteriali	22
Art. 47 – Altri servizi su richiesta	22
Art. 48 – Trasporto rifiuti	23
Art. 49 – Sospensione del servizio di raccolta	23
Art. 50 – Trattamento dei rifiuti	23
Art. 51 – Ecocentro (Isola ecologica con gestione)	24
Art. 52 – Tipologie di rifiuti conferibili direttamente dalle utenze	24
Art. 53 – Isola ecologica semplice	25
Art. 54 – Cantiere operativo	25
Art. 55 – Divieti	26
Art. 56 – Controlli	26
Art. 57– Sanzioni	27
Art. 58 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRE DISPOSIZIONI	27
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	28
Art. 59 – Osservanza di altre disposizioni	28
Art. 60 – Danni e risarcimenti	28
Art. 61 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	28
Art. 62 – Entrata in vigore del regolamento	28

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia nonché al D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto nei circuiti comunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D. Lgs.152/2006 ed in particolare:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, compreso l'utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs.

152/2006, dalla Deliberazione G. R. n. 21/59 del 08/04/2008, adozione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D.Lgs n.04/2008 e rispettivi allegati (che si intendono facenti parte e recepiti nel presente regolamento), ai fini del presente regolamento si intende per:

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo, ed al recupero di materia.

conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

smaltimento: le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti non recuperabili/valorizzabili (es. deposito al suolo in discariche, incenerimento etc..).

recupero: le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti recuperabili/valorizzabili (es. riciclo, rigenerazione, uso come combustibile o per produrre energia etc..).

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (vedi punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. L.gs.152/2006 e s.m.i.) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali recuperabili/valorizzabili.

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni previste al comma 1 punto m) art.183 del D.Lgs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008.

spazzamento strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ATO Ambito Territoriale Ottimale: costituito ai sensi dell'art 200 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. delimitato dal Piano Regionale, con il quale i Comuni assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;

società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del ATO di bacino;

raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio comunale in riferimento alla raccolta congiunta di plastica, lattine, cartoni per bevande e piccoli imballaggi di polistirolo;

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;

area ecologica ovvero **isola ecologica semplice:** area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati prevalentemente di provenienza domestica e non pericolosi;

centro di raccolta ovvero **isola ecologica con gestione:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Ha la funzione di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni differenziate a servizio di comuni o aggregazioni di comuni; può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni;

conferimenti multipli: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;

ecopunto: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di ogni frazione di rifiuto;

utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione umida** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione secca** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico ovvero i rifiuti altrimenti non recuperabili;

4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5. **combustibile da rifiuti (CDR)** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 – 1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- il rischio ambientale e sanitario;

- la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

- la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

6. **combustibile dai rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 – 1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

7. **compost da rifiuti** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità;

8. **compost di qualità** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. n.217 del 2006 e s.m.i.;

9. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T", "F", "Xi" (es. vasi di pitture e vernici, solventi etc.), (batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti) e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego e origine domestica;

10. **RAEE** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originate dalle utenze domestiche, secondo la definizione stabilita dal D. Lgs. 152/2006;

11. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico. (es. materassi, reti per letti, etc..)

- b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 comma 2, lett. g) del D. L.gs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008.
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), e) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti;
- g) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;
- h) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti all' art. 12 del presente regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici, salvo i potenzialmente pericolosi;

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) **i rifiuti derivanti** da attività agricole e agro-industriali;
- b) **i rifiuti derivanti** da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) **i rifiuti derivanti** da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. b) punto 5) del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.L.gs. 04/2008;
- d) **i rifiuti derivanti** da lavorazioni artigianali;
- e) **i rifiuti derivanti** da attività commerciali;
- f) **i rifiuti derivanti** da attività di servizio;
- g) **i rifiuti derivanti** da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) **i rifiuti derivanti** da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) **i macchinari** e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) **i veicoli a motore**, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) **il combustibile** derivato da rifiuti;

Ai sensi dell' art. 188 del D. Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal citato art. 184 comma 3 dello stesso D. Lgs. 152/2006, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 – Competenze del Responsabile del Servizio

- 1. Le competenze del responsabile del servizio sono quelle previste nel regolamento del personale comunque attribuite dall'amministrazione comunale.
- 2. Il responsabile del servizio in particolare provvede alla:
 - a) **vigilanza e controllo** sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) **all'applicazione** di tutte le norme contenute nel capitolato d'appalto (progetto guida) e del progetto offerta redatto dall'appaltatore del servizio ed allegato al contratto;
 - c) **alla valutazione** e corretta applicazione delle sanzioni previste nel progetto guida e nel presente regolamento;
 - d) **alla valutazione** e attivazione della risoluzione contrattuale per grave inadempienza e comunque nei casi previsti dal progetto guida e dalla normativa vigente.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti **provvede** direttamente o eventualmente mediante soggetti terzi nei limiti indicati dal contratto di servizio o comunque consentiti dalla norme vigenti:
 - a) **raccolta e trasporto** rifiuti solidi urbani;
 - b) **raccolta e trasporto** rifiuti assimilati agli urbani criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 e del presente regolamento Comunale;
 - c) **raccolta e trasporto** rifiuti ingombranti;
 - d) **raccolta e trasporto** rifiuti organici;
 - e) **raccolta e trasporto** vetro;
 - f) **raccolta e trasporto** plastica, lattine e contenitori per bevande;
 - g) **raccolta e trasporto** carta e cartone;
 - h) **raccolta e trasporto** frazione verde e legno;
 - i) **raccolta e trasporto** pile e farmaci;
 - j) **servizi Pubblici Speciali:**
 - i. mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
 - k) **gestione aree ecologiche** e centri di raccolta ai sensi della D.G.R. n.15/32 del 19/04/2007
 - l) **attività formativa e informativa:**
 - ii. educazione ambientale nelle scuole;
 - iii. comunicazione agli utenti;
 - m) **lavaggio e disinfezione** dei cassonetti (Vedi Capitolato d'appalto – progetto guida).
2. La società affidataria del servizio deve inoltre svolgere le seguenti attività relative ai servizi connessi:
 - a) **raccolta e trasporto** dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti;
 - b) **gestione** dei cestini stradali;
 - c) **pulizia e raccolta** rifiuti nei mercati ambulanti;
 - d) **pulizia e raccolta** rifiuti in occasioni particolari;
 - e) **raccolta** dei rifiuti cimiteriali;
 - f) **servizio di lavaggio** e innaffiamento stradale;
 - g) **controllo** dei punti abusivi di scarico;
 - h) **servizio di raccolta** di rifiuti abbandonati e servizi occasionali;
 - i) **servizio di raccolta** per disabili;
 - j) **comunicazione** tra squadre e cantiere;
 - k) **indagini** di "customer satisfaction";
 - l) **gestione scorte**, lavaggio e manutenzione contenitori ;
 - m) **dettagliata individuazione** operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.

1. Il Comune in particolare provvede alla:
 - a) **vigilanza e controllo** sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) **all'approvazione e definizione** delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 - c) **alla definizione e promozione** dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.
2. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) **fornire** alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, c. 3, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) **esprimere** il proprio parere in ordine all'approvazione, dei progetti di bonifica dei siti inquinati, rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- c) **fornire** parere su:
 - i. modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - ii. modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, definite secondo le competenze di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento e del progetto offerta;
 - iii. collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;
 - d) **controllare** il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - iv. conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la ditta affidataria del servizio;
 - v. raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della ditta affidataria del servizio;
 - vi. la corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
 - e) **l'adozione di ordinanze** contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
 - f) **l'emissione di ordinanze** sarà effettuata, in attuazione del presente regolamento, delle linee guida regionali e del piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.
3. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà, tramite il responsabile del servizio:
- a) **contestare** in forma scritta l'inadempimento all'appaltatore al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
 - b) **procedere** all'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.
4. Il Comune si impegna:
- a) **a garantire** le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - b) **ad emanare**, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
 - c) **a contribuire** al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - vii. controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - viii. iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile, e secondo i principi del piano Regionale dei Rifiuti approvato dalla Deliberazione G.R. n. 69/15 del 23/12/2016.
3. Il Comune, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale; per l'organizzazione dei servizi il Comune predispone lo schema delle specifiche tecniche, redatto dalla società affidataria, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi nuovi e adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere sempre tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta e ad uso esclusivo del Comune di Mamoiada.
6. La ditta affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della ditta affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, o attraverso ecopunti, (individuati all'interno delle aree private) per le utenze condominiali, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Comune, stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.
6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

Art. 10 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.
2. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento.

3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione con costi a titolo oneroso a totale carico del privato produttore e/o detentore.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Comune cura, in collaborazione con la ditta affidataria, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente ed a cura della ditta affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti. Trimestralmente la ditta affidataria dovrà redigere le tabelle riepilogative dei rifiuti conferiti al fine di predisporre le previste dichiarazioni agli impianti di conferimento per l'applicazione delle premialità/penalità sulle tariffe.
3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti, ai fini della raccolta, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i **criteri quali-quantitativi** sotto indicati.

1. Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- a) **imballaggi primari** in genere (cartone, plastica, legno metallo e simili) e imballaggi secondari comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- b) **contenitori vuoti** in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- c) **scarti in genere** della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- d) **scarti vegetali** in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- e) **sacchi** e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;
- f) **plastica** molle, cellophane, ecc.;
- g) **accoppiati** quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- h) **frammenti** e manufatti di vimini e di sughero;
- i) **paglia** e prodotti di paglia;
- j) **scarti** di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) **fibra** di legno e pasta di legno;
- l) **ritagli** e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) **feltri** e tessuti non tessuti;
- n) **pelle** e similpelle;

Nella tabella 1 all'art. 58 sono riportati i codici CER relativi ai suindicati prodotti.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) **non devono essere stati contaminati**, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) **non devono presentare** caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

Non sono assimilati i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e quelli identificati come beni ingombranti i derivanti dalle attività di cui al precedente art.4 comma 3 (rifiuti speciali).

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 lett.e) dell'art.195 del D.Lgs. 152/06 non sono altresì assimilati agli urbani:

- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (*"per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti"*).

2) criteri quantitativi:

I criteri quantitativi vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06;

In conseguenza, sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità corrispondente alla capacità del contenitore assegnato con riferimento alla tipologia di utenza ed ai programmati turni di raccolta del sistema attivato dall'Amministrazione Comunale, specificato nel progetto allegato al contratto di servizio col gestore, o ai limiti stabiliti dall'art. 58 del presente Regolamento per il conferimento diretto da parte delle utenze.

1. Ai sensi dell'art.198 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008, l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è stabilita secondo i criteri di cui all'art.195, c. 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto su citato.
2. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:
 - a) essere compresi nell'elenco di cui alla Tab. 1 all'art.58 del presente regolamento;
 - b) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.
3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la ditta appaltatrice del servizio.
4. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n.114 del 1998. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008, tali norme avranno valenza fino all'approvazione dei criteri di assimilabilità che saranno emanati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
5. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la ditta affidataria dei servizi, presso gli impianti autorizzati attraverso la stipula di apposita convenzione, ai fini della raccolta e trasporto tra, utenza non domestica e società di raccolta.
6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.
7. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 48 del presente regolamento.
8. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TAR SU o della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.lgs.

152/2006 in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari provenienti da attività di assistenza domiciliare a persone anziane, disabili e bambini in età infantile (es. panni, pannoloni e presidi sanitari).

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali provenienti dagli eventuali uffici e dalle strutture annesse. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente attività di cui al precedente comma 1.
10. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali si dovrà predisporre apposita comunicazione all'impianto di conferimento, contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della ditta affidataria, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal progetto offerta e dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte. I contenitori saranno predisposti con codice identificativo al fine di individuare le singole utenze per il successivo passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa. Ad ogni utenza corrisponderà il relativo codice.
3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 120 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
Prima della fornitura il gestore del servizio dovrà produrre apposita campionatura per accettazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento all'appalto e al relativo progetto.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa che dovrà essere predisposta dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita (calendario). L'appaltatore entro il 10 Dicembre di ogni annualità dovrà predisporre e consegnare alle utenze, il calendario con le cadenze di tutte le frazioni raccolte, previste per l'annualità successiva.
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati ed esposti:
 - a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne la frazione verde servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;
 - b) per le utenze condominiali, all'interno di aree private o di pertinenza servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;
 - c) in aree pubbliche di immediata prossimità ed in eventuali ecopunti.I contenitori domiciliari sono di norma esposti secondo gli orari riportati al punto 8 del presente articolo (e comunque all'imbrunire del giorno prima del previsto ritiro) e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.
4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta.

5. Qualora si rendesse necessaria (es. ricorrenze e manifestazioni particolari) la collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico di cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
6. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.
7. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
8. E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento, per motivi di ordine e decoro urbano e comunque: nel periodo Marzo – Ottobre (periodo vigenza ora legale) dalle ore 21,00 del giorno prima alle ore 6 ,00 del giorno prefissato, nel periodo Novembre – Febbraio (periodo vigenza ora solare) dalle ore 21,00 del giorno prima alle ore 6 ,00 del giorno prefissato.
9. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
10. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.
11. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
12. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio, di cui all'art. 63 comma 5 del presente regolamento.
13. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta e al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriali successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, fermo impianti, avversità atmosferiche eccezionali (es. neve, inondazioni) e interruzione completa della viabilità.

Art. 18 – Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Il lavaggio dei contenitori collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi del progetto d'appalto.
3. Il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze potrà essere effettuato dall'azienda affidataria nelle giornate programmate e con le modalità concordate con il Comune.

Art. 19 - Raccolta della frazione indifferenziata residua (secco)

Il servizio di raccolta porta-porta della frazione secca residua indifferenziata dovrà essere eseguito per tutte le utenze con cadenza settimanale. Verranno interessate dal servizio tutte le utenze domestiche e specifiche presenti nel territorio, comprese quelle extraurbane.

L'utenza dovrà provvedere a depositare i rifiuti secchi indifferenziati in un sacchetto, che a sua volta potrà essere posizionato all'interno di un contenitore (di norma 22-40 litri per quelle domestiche, e 120-240 litri per quelle specifiche), presso l'ingresso della propria abitazione e/o attività prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio. L'ubicazione dei sacchetti o dei contenitori, nel caso di spazi inadeguati al deposito in adiacenza all'abitazione, dovrà essere concordato tra utente e appaltatore facendo salva la decisione ultima del Comune di Mamoiada nei casi di mancato accordo.

L'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà alla raccolta del sacco, ovvero alla sua rimozione dall'interno del contenitore, ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse per

qualsiasi motivo dispersione accidentale del contenuto. L'appaltatore si adopererà per il ritiro quando per cause accidentali (vento, azioni di animali domestici) il contenuto del sacchetto risulta rovesciato. Dopo l'operazione di svuotamento i contenitori eventualmente utilizzati dovranno essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso. La loro pulizia è a totale carico dell'utenza. La raccolta del secco residuo indifferenziato dai cimiteri dovrà avvenire per mezzo di cassonetti con frequenza minima di svuotamento bisettimanale. L'appaltatore in sede di valutazione delle prestazioni aggiuntive potrà proporre maggiori frequenze in particolari specifici periodi. Il materiale raccolto verrà avviato all'impianto di smaltimento autorizzato del Consorzio Industriale di Macomer, impianto di termovalorizzazione di Tossilo, o altro impianto indicato dal Comune in conformità alle indicazioni cogenti della Regione Autonoma della Sardegna;

Art. 20 – Raccolta della frazione organica (umido)

Il servizio di raccolta porta-porta della frazione umida dovrà essere eseguito con cadenza minima trisettimanale per tutte le utenze del territorio. Verranno interessate dal servizio tutte le utenze domestiche e specifiche, urbane ed extraurbane, produttrici di scarti organici putrescibili.

Per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dalla Stazione Appaltante.

La raccolta verrà effettuata dall'operatore manualmente prelevando il sacco biodegradabile chiuso lasciato dall'utenza nell'apposito contenitore (bio-bidoni e/o contenitori carrellati). È previsto l'utilizzo di contenitori di capacità pari a 10 lt./25lt. circa per le utenze domestiche e di capacità maggiori per le utenze specifiche.

Dopo l'operazione di svuotamento dei contenitori gli stessi dovranno essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso. L'operatore addetto al servizio avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse per qualsiasi ragione dispersione accidentale del contenuto. La pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza. L'appaltatore si adopererà per il ritiro quando per cause accidentali (vento, azioni di animali domestici) il contenitore risulta rovesciato.

Gli sfalci saranno ritirati in concomitanza con la frazione organica, o conferiti direttamente all'isola ecologica in località Maramele. L'appaltatore potrà proporre in sede di offerta prestazioni aggiuntive utili per meglio rispondere alle esigenze delle utenze nei periodi dove la produzione è diffusa e le quantità talvolta sono considerevoli.

Gli sfalci provenienti dalla cura del verde pubblico dovranno essere parimenti ritirati dalla Ditta Appaltatrice che vi provvederà a chiamata. La raccolta della frazione organica dai cimiteri dovrà avvenire per mezzo di contenitori carrellati con frequenza di svuotamento almeno bisettimanale.

La frazione umida raccolta dovrà essere conferita in impianto autorizzato individuato dal Comune in conformità alle eventuali indicazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 21 – Raccolta della carta e del cartone

Il servizio di raccolta porta-porta della frazione cellulosa (carta grafica e imballaggi in carta/cartone) dovrà essere eseguito con cadenza settimanale per tutte le utenze. Verranno interessate dal servizio tutte le utenze domestiche e specifiche presenti nel territorio, comprese le utenze esterne al perimetro abitato.

Le utenze dovranno di norma consegnare i rifiuti mediante scatole e/o sacchetti di carta/cartone vuoti a perdere. La carta ed il cartone potranno inoltre essere consegnati accatastati con ordine (cartoni da imballaggio) o contenuti con spago (es. riviste, giornali e cartone) in modo che si eviti la dispersione nell'ambiente. Non è mai consentita la consegna di carta sfusa con l'eventuale contenitore in dotazione. L'utenza specifica dovrà depositare gli imballaggi, adeguatamente confezionati, nel giorno stabilito per la raccolta presso la sede dell'attività o in luogo concordato, rimanendo a carico delle utenze stesse l'imballaggio e lo stoccaggio del materiale in aree interne o pubbliche autorizzate fino al passaggio del servizio di raccolta negli ordinari orari di apertura. Sarà pertanto compito delle stesse utenze dotarsi di quanto occorrente per stoccare gli imballaggi da conferire al servizio pubblico di raccolta con la frequenza assegnata.

Il materiale raccolto verrà avviato al recupero presso impianti o piattaforme autorizzati, scelti dall'appaltatore e accettati dal Comune di Mamoiada.

Art. 22 - Raccolta della plastica

Il servizio di raccolta porta-porta della plastica dovrà essere eseguito con cadenza settimanale per tutte le utenze. Verranno interessate dal servizio tutte le utenze domestiche e specifiche presenti nel territorio, comprese le utenze esterne al perimetro abitato.

L'utenza domestica dovrà consegnare la plastica in sacchetti a perdere da posizionare in prossimità dell'abitazione oppure sempre con il sacchetto collocato all'interno del contenitore in dotazione.

L'utenza dovrà provvedere al deposito con il contenitore chiuso, se utilizzato, da ubicare presso l'ingresso della propria abitazione prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio.

L'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà al ritiro del sacchetto, ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto.

Dopo l'operazione di svuotamento i contenitori dovranno essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso. La pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento e a totale carico dell'utenza. L'utenza specifica dovrà depositare gli imballaggi di plastica, adeguatamente confezionati, nel giorno stabilito per la raccolta presso la sede dell'attività o in luogo concordato, rimanendo a carico delle utenze stesse il confezionamento e lo stoccaggio del materiale in aree interne o autorizzate fino al passaggio del servizio di raccolta negli orari ordinari di apertura. Sarà pertanto compito delle stesse utenze dotarsi di quanto occorre per stoccare gli imballaggi da conferire al servizio pubblico di raccolta con la frequenza assegnata. Il materiale raccolto verrà avviato al recupero presso impianti o piattaforme autorizzati, scelti dall'appaltatore e accettati dal Comune di Mamoiada;

Art. 23 - Raccolta del vetro

Il servizio di raccolta del vetro verrà eseguito con il sistema porta-porta per le utenze domestiche e per quelle specifiche. La frequenza minima di raccolta dovrà essere quindicinale per tutte le utenze presenti sul territorio, comprese le utenze esterne al perimetro abitato. L'utenza dovrà provvedere a depositare il vetro direttamente all'interno del contenitore, da ubicare chiuso presso l'ingresso della propria abitazione prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio di ritiro. L'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà alla rimozione del vetro dall'interno del contenitore ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse per qualsiasi ragione dispersione accidentale del contenuto. Dopo l'operazione di svuotamento il contenitore dovrà essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso. La pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento e a totale carico dell'utenza.

L'utenza specifica dovrà consegnare il vetro negli orari ordinari con modalità uguali alle utenze domestiche nel giorno stabilito per la raccolta presso la sede dell'attività o in luogo concordato. Sarà pertanto compito delle stesse utenze dotarsi di contenitori e quanto altro occorrente.

Il materiale raccolto verrà avviato al recupero presso piattaforme autorizzate o altri impianti autorizzati e accettati dal Comune di Mamoiada;

Art. 24 - Raccolta imballaggi metallici

Il servizio di raccolta degli imballaggi metallici (alluminio, acciaio e banda stagnata) dovrà essere eseguito con il sistema porta-porta. La frequenza minima di raccolta dovrà essere quindicinale sia per le utenze domestiche sia per le utenze specifiche presenti sul territorio, comprese quelle esterne al perimetro abitato.

Per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dalla Stazione Appaltante.

L'utenza dovrà provvedere a depositare il barattolame direttamente all'interno del secchiello, da ubicare chiuso presso l'ingresso prima dell'orario fissato per il ritiro.

L'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà alla rimozione del barattolame dall'interno del contenitore ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse per qualsiasi ragione dispersione accidentale del contenuto.

Dopo l'operazione di svuotamento il contenitore dovrà essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso. La pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

L'utenza specifica dovrà consegnare il barattolame negli orari ordinari con modalità uguali alle utenze domestiche nel giorno stabilito per la raccolta presso la sede dell'attività o in luogo concordato.

Sarà pertanto compito delle stesse utenze dotarsi di contenitori e quanto altro occorrente.

Il materiale raccolto verrà avviato al recupero presso impianti o piattaforme autorizzati, scelti dall'appaltatore e accettati dal Comune di Mamoiada.

Art. 25 - Raccolta ingombranti e RAEE

I rifiuti ingombranti, di cui all'art. 184 c.2 lett.a) D.Lgs 152/2006, provengono da locali o luoghi adibiti ad abitazione e comprendono una varietà di beni realizzati con materiali diversi come il vetro (per esempio una damigiana di grosse dimensioni), il metallo (per esempio uno scaffale metallico), il legno (per esempio un mobile dismesso), fibra tessile (per esempio un divano). Comprendono poi anche i beni cosiddetti durevoli quali:

- a. frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b. televisori;
- c. computer;
- d. lavatrici e lavastoviglie;
- e. condizionatori d'aria;

che sono più precisamente ricompresi nella gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

In particolare si distingue l'elettrodomestico "bianco" (frigorifero, lavatrice, lavastoviglie) con durata superiore a 10 anni, da quello "bruno" (TV, hi-fi, videoregistratori, radio, lettori DVD, etc) con durata 5 anni o ancora da quello "grigio" (cellulare, PC, stampante) con durata 1-3 anni.

Il D.LGS 49/2014 stabilisce l'obiettivo di raccolta separata dei RAEE.

Deve essere assicurata la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dalle utenze domestiche, in modo da permettere ai detentori finali dei beni di conferire gratuitamente anche direttamente all'isola ecologica in località Maramele.

L'appaltatore nella proposta tecnica dovrà dettagliare le modalità operative per assicurare il ritiro separato dei RAEE con cadenza almeno quindicinale organizzando che le operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature e dei relativi componenti e garantendo l'integrità degli stessi RAEE al fine di consentire la messa in sicurezza ed il corretto recupero.

L'ordinario servizio di raccolta degli ingombranti dovrà essere effettuato mediante la tecnica di raccolta a domicilio su chiamata, o direttamente all'isola ecologica in località Maramele. La frequenza minima di raccolta dovrà essere quindicinale per tutte le utenze del territorio, comprese quelle esterne al perimetro urbano.

Per la raccolta degli ingombranti e RAEE l'utente dovrà contattare il numero verde da attivare a cura della Ditta Appaltatrice, che provvederà anche alla registrazione del tipo (e del numero) di rifiuto e del domicilio dell'interessato al servizio.

Eventuali ingombranti depositati all'interno del perimetro abitato, dovranno essere raccolti entro tre giorni dalla data di segnalazione, oppure con il primo ritiro utile come da calendario.

L'Appaltatore ha anche il compito di raccogliere alcune tipologie di rifiuti ingombranti che pur non essendo assimilabili agli urbani, è necessario avviare allo smaltimento/recupero, per evitare che vengano smaltiti in maniera non corretta.

La Ditta Appaltatrice può proporre, in sede di gara, distinti elenchi indicanti quali rifiuti ingombranti saranno raccolti, trasportati e smaltiti a sua cura e spese nell'ambito del servizio ordinario, e quali, invece, potranno essere raccolti, trasportati e smaltiti - a prezzi prefissati in sede contrattuale - a spese degli utenti, salva la facoltà di questi di potersi provvedere anche attraverso altre imprese.

E' fatto obbligo all'appaltatore comunicare a mezzo fax entro le ore 12,00 del giorno antecedente il ritiro, l'elenco completo degli utenti che hanno chiesto il servizio specificando il tipo ed il numero degli ingombranti da ritirare. Nello stesso elenco dovrà essere precisato se la ditta effettua ritiro a pagamento e specificherà la somma richiesta.

I materiali ingombranti raccolti dovranno essere conferiti in impianti di trattamento/recupero autorizzati presenti sul territorio regionale.

Art. 26 - Raccolta Rup (Rifiuti ingombranti pericolosi)

Il D.Lgs. 22/97 ha classificato come non pericolosi tutti i rifiuti provenienti da utenze domiciliari, modificando l'impostazione precedente che aveva ricompreso pile, farmaci, T/F, ecc, come rifiuti urbani pericolosi.

La raccolta di questa tipologia di rifiuti dal flusso indifferenziato ricopre finalità preminentemente ambientali, non incidendo in maniera sostanziale sul quantitativo di rifiuti sottratti allo smaltimento finale. Di conseguenza, per taluni materiali vi sono in tutto il territorio possibilità omogenee di conferimento da parte dell'utenza, con il duplice obiettivo di ridurre potenziali elementi inquinanti nel

flusso indifferenziato di rifiuti urbani e di permettere una migliore gestione ed efficienza degli impianti di trattamento.

La raccolta dei farmaci scaduti avviene per mezzo di due contenitori da 120 litri circa, posizionati uno all'interno della farmacia e l'altro nell'ambulatorio dell'ASL n° 3 – Nuoro, mentre le pile sono raccolte mediante quattro contenitori trasparenti a cilindro presso alcune utenze specifiche (tabacchini, drogherie, ferramenta, ecc.).

Il Comune provvederà affinché la raccolta dei farmaci scaduti e delle pile possa essere intensificata con un adeguamento del numero di contenitori disposti per il conferimento, o predisponendo direttamente il conferimento all'isola ecologica in località Maramele.

La raccolta dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti in impianti di trattamento/recupero/smaltimento autorizzati sul territorio regionale. La scelta dell'impianto in cui conferire spetta all'Appaltatore.

Art. 27 - Raccolta batterie al piombo.

La Regione Sardegna ed il COBAT (consorzio obbligatorio batterie esauste e rifiuti piombosi) hanno sottoscritto in data 23 febbraio 2006 un accordo di programma con la finalità di favorire la raccolta ed il recupero delle batterie al piombo esauste. A tal fine il Comune di Mamoiada potrà formalizzare la Convenzione con il Consorzio che prevede la localizzazione di un contenitore fornito gratuitamente da COBAT in un punto controllato del perimetro urbano ed il ritiro gratuito delle batterie esauste attraverso un raccogliitore autorizzato.

Art. 28 - Raccolta rifiuti diversi

I rifiuti prodotti in occasione di feste locali e di manifestazioni ordinarie devono essere conferiti dagli organizzatori e/o dagli operai comunali presso luoghi prestabiliti (isola ecologica in località Maramele), a disposizione della ditta Appaltatrice cui spetta l'onere del ritiro, trasporto e smaltimento/recupero/trattamento.

La Ditta, al fine di garantire la corretta separazione dei rifiuti, potrà affidare agli organizzatori contenitori carrellati o cassonetti per la raccolta differenziata.

Parimenti verranno consegnati dagli addetti comunali i rifiuti provenienti da spazzamenti stradali manuali (vie, piazze e aree diverse da quelle indicate nel predetto punto 2, cortili e adiacenze edifici pubblici ecc.) e da cestini porta - rifiuti, tutti classificati "secco non valorizzabile".

Quando trattasi di manifestazioni non ordinarie di interesse sovracomunale (sagre, fiere, manifestazioni culturali e gastronomiche comunque identificabili e non previste dal Capitolato, etc) il Comune o gli organizzatori devono segnalarlo all'impresa appaltante con largo anticipo, comunque almeno una settimana prima, concordando con questa le modalità di svolgimento del servizio ed i relativi costi aggiuntivi e se questi sono o no interamente a carico del Comune.

All'impresa è fatto obbligo collaborare, quando richiesto, con l'Ente Gestore e con i Comuni per organizzare la raccolta in maniera efficace ed efficiente, disporre nell'abitato appositi contenitori e provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento distinto dai rifiuti conferiti con il servizio ordinario nei tempi e modi stabiliti.

All'impresa è data comunque facoltà di presentare proposte migliorative.

Art. 29 - Raccolta rifiuti mercati settimanali

I rifiuti prodotti in occasioni del mercato settimanale devono essere conferiti, in relazione al regolamento municipale, dagli ambulanti o dagli operai comunali, presso luoghi prestabiliti (direttamente all'isola ecologica in località Maramele) ove siano posizionati appositi contenitori che la ditta Appaltatrice deve ritirare, trasportare e portare a smaltimento nell'ambito del servizio ordinario.

In alternativa potrà essere richiesto alla Ditta Appaltatrice lo svolgimento di tale servizio occupandosi di disporre i contenitori, di effettuarne il ritiro lasciando l'area interessata pulita e di curare la pulizia degli stessi contenitori.

All'impresa è data facoltà di presentare proposte migliorative.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 30 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 31 – Rifiuti speciali da cantiere edile e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede conferendo direttamente alle discariche autorizzate o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la custodia e la dispersione e previo il pagamento della tariffa stabilita.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito direttamente il conferimento all'Ecocentro secondo le modalità e le tariffe stabilite.

A prova dell'avvenuto corretto conferimento, il produttore dovrà trasmettere le ricevute rilasciate dall'impianto di conferimento per il tramite del SUAPE, contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

Art. 32 – Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati dall' art. 26 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenza non domestica composti o contenenti materiali elettronici. Per tali rifiuti è previsto il conferimento al servizio pubblico secondo le specifiche degli artt. 26 e 46.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati nel presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 33 – Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) Autosmaltimento dei rifiuti;
- b) Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) Esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/2006.

Dell'avvenuto corretto conferimento dovrà essere esibita la prova a semplice richiesta del personale incaricato del Comune di Mamoiada.

TITOLO IV – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 34 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la ditta affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 dal D.Lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della ditta affidataria, previo accordo con il Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 35 – Spazzamento

Il servizio di spazzamento stradale, da eseguirsi meccanicamente e/o manualmente, riguarderà l'intera viabilità compreso all'interno del perimetro urbano.

Lo spazzamento deve essere eseguito ogni sabato, ovvero, quando questo è festivo, il giorno precedente, ad esclusione delle predette aree riservate al commercio, nelle quali il servizio deve essere eseguito ogni martedì (nella zona G1 del P.U.C.) e ogni venerdì (nella Via Trento) alla chiusura delle vendite.

L'omessa esecuzione, anche parziale, del servizio sarà tollerata solo ed esclusivamente in presenza di oggettivi gravi e imprevedibili motivi, e l'appaltatore ha l'obbligo di adempiervi il primo giorno lavorativo successivo anche se la prestazione eccede il numero settimanale di prestazioni contrattualmente determinato.

Lo spazzamento consisterà nella pulizia del suolo pubblico, da muro a muro, senza creare intralcio alla circolazione e senza sollevare polvere con asportazione dei rifiuti e smaltimento a cura dell'appaltatore. Si potrà prevedere sia un servizio di spazzamento di tipo meccanico, con impiego di idonee spazzatrici, sia uno spazzamento di tipo manuale.

La pulizia dovrà effettuarsi prima sui marciapiedi e poi sul piano stradale, con particolare cura per le cunette stradali, onde evitare che, in caso di pioggia, residui di immondizie si immettano nelle condotte fognarie.

A sua discrezione l'appaltatore potrà proporre modalità aggiuntive per l'esecuzione del servizio in tutto il territorio urbano, l'estirpazione delle erbacce nascenti fra gli interstizi dei marciapiedi, l'asportazione del fango dalle cunette e la rimozione di escrementi di animali e la pulizia delle caditoie della rete di smaltimento delle acque bianche nella viabilità pubblica.

L'Appaltatore potrà inoltre provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree di verde pubblico.

Art. 40 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, che degli agenti atmosferici (es. neve, fango etc.), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive (es. occasioni particolari, festività religiose, ricorrenze etc.) di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla ditta affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio ed alle specifiche tecniche riportate nel capitolato d'appalto e nel progetto offerta.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 42 – Aree di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, viene istituito a carico della ditta affidataria il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 43 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.
4. In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle Ordinanze suddette.

Art. 44 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.
2. E' vietato riporre volantini sulle auto in sosta in zone di parcheggio.
3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.
4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per **gravi e comprovati motivi**.
5. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 45 – Servizi per utenze diversamente abili

1. Ai portatori di handicap o persone con particolari problemi sociali (oggettivamente riconosciuti) dovranno essere garantiti tutti i servizi previsti nel presente regolamento mediante servizio domiciliare ad personam.
2. Detti utenti saranno segnalati al gestore dell'appalto dal settore servizi sociali del comune in base alle personali esigenze.
3. Il servizio non potrà mai costituire elemento di discussione per la richiesta di eventuali maggiori oneri da parte della ditta di gestione del servizio nei confronti della stazione appaltante, in quanto fondati sul principio della solidarietà e quindi eventualmente già valutati sul costo generale di tutto il servizio.
4. Il numero delle utenze interessate verrà aggiornato con cadenza semestrale a cura del servizio comunale e comunicato alla stessa ditta appaltatrice.

Art. 46 – Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. La raccolta dei rifiuti cimiteriali verrà effettuata tramite collocamento di appositi contenitori per il conferimento separato della frazione organica e per la frazione indifferenziata.
2. I contenitori verranno svuotati con la stessa periodicità prevista nei normali circuiti dell'organico e del secco residuo.
3. In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti il servizio verrà intensificato.
4. Tutte le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di tutti i materiali saranno a carico del gestore del servizio.

Art. 47 – Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata del contratto le parti (Comune e ditta appaltatrice del servizio) potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, attraverso la stipula di appendici al contratto, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale, ed in via non esaustiva:
 - a) pulizia strade:

- i. raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;
 - ii. lavaggio strade.
 - b) piani speciali:
 - iii. servizi straordinari e a richiesta;
 - iv. sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
 - v. collaborazione nel controllo di atti incivili.
 - c) eventi straordinari:
 - vi. smaltimento di carcasse di animali per motivi sanitari, etc..;
 - vii. sgombero della neve;
 - viii. pompaggio delle acque in caso di alluvioni o esondazioni.
2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 48 – Trasporto rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il soggetto gestore potrà utilizzare l'Ecocentro per la funzione di Area Attrezzata di Raggruppamento, così come definita dalle "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento", emanate dall'Assessorato Difesa Ambiente della RAS allegate circolare n. 35832 del 26.10.2006 e in ogni caso rispondenti ai dettami del D.M. Ambiente dell'8 aprile 2008.

In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'Ecocentro.

Art. 49 – Sospensione del servizio di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infrasettimanali.

In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo.

Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

Art. 50 – Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la scarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE**Art. 51 – Ecocentro (Isola ecologica con gestione)**

1. E' una stazione che consiste in un area presidiata, allestita e debitamente attrezzata, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 8 Aprile 2008 conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. I rifiuti saranno esclusivamente quelli provenienti dal territorio comunale e dai territori dei Comuni eventualmente convenzionati, conforme e coerente ai criteri programmatici, finanziari e tecnici stabiliti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.
2. Le disposizioni inerenti i requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero dell'isola ecologica con gestione, sono rimandate alla normativa vigente con particolare riferimento all'allegato I del D.M-8 Aprile 2008 e al citato Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

Art. 52 – Tipologie di rifiuti conferibili direttamente dalle utenze

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da inviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche in forma differenziata i seguenti rifiuti, nella misura massima ivi indicata, per alcuni dei quali è prevista anche la specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli:

Tabella 1

Tipo di rifiuto	Codici CER
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108
Rifiuti urbani misti	200301
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107 20
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102
Imballaggi in metallo piccola pezzatura	150104
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109
Imballaggi misti	150106
Abbigliamento	200110
Ingombranti metallici	200140
Altri ingombranti	200307
Elettrodomestici contenenti CFC	200123
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135

Tabella 1a

Tipo di rifiuto	Codici CER
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136
Pile e batterie	200133 - 200134
Pneumatici usati	160103
Medicinali scaduti	200132
Contenitori etichettati T o F	150110
Lampade al neon	200121
Oli minerali esausti	200126
Oli vegetali e animali	200125
Rifiuti inerti	170107

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico Regolamento di Gestione dell'Ecocentro che pur non allegato fa parte integrante del presente Regolamento. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'ammissibilità del rifiuto prodotto da utenze non domestiche, la tabella seguente riporta le tipologie e i codici dei rifiuti conferibili presso l'Ecocentro.

Tabella 2

Tipo di rifiuto	Codici CER
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108
Rifiuti di mercati	200302
Rifiuti urbani misti	200301
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102
Imballaggi in metallo piccola pezzatura	150104
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109
Imballaggi misti	150106
RAEE da nuclei domestici (D.Lgs. 151/05)	vari

Art. 53 – Isola ecologica semplice

1. L'isola ecologica semplice è un centro di raccolta temporaneo per rifiuti urbani non pericolosi in cui è possibile conferire rifiuti, provenienti dal territorio comunale e dai territori dei Comuni eventualmente convenzionati, ordinati per frazioni omogenee che per natura e dimensione è impossibile e non opportuno sistemare nei contenitori per la raccolta differenziata.
2. Le disposizioni di definizione e gestione dell'isola ecologica semplice sono rimandate alla normativa vigente.

Art. 54 – Cantiere operativo

Il cantiere operativo è un'apposita area destinata alle funzioni di piattaforma per lo stoccaggio, prima valorizzazione e razionalizzazione del trasporto a distanza nonché stazione di travaso ad uso esclusivo del gestore del servizio. Il cantiere operativo dovrà garantire tutte le strutture di supporto al personale che svolgerà il servizio ed in particolare dovrà essere dotato di locali ad uso ufficio nonché di appositi servizi igienici e docce.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori convenzionali;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, gomme da masticare, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti;
- t) l'installazione su suolo pubblico, ancorché ancorati a manufatti privati, di sistemi di protezione per la sistemazione dei contenitori di raccolta (vedi art. 17 co. 11 del presente Regolamento).

2. Presso le isole ecologiche e l'Ecocentro comunale sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 56 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 57– Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalle normative specifiche in materia, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, e stabilite con apposita Delibera della Giunta Comunale, a cui si demanda il compito di stabilire importi e specifiche del caso.

Art. 58 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore, le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o sono con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° del mese successivo all'esecuzione della deliberazione consiliare d'approvazione.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 59 – Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 60 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 61 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 62 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.